

Allegato n.3

PAGINA BIANCA

*Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche*

Prot. 910

Ai Presidenti delle Province di
Campobasso, Isernia, Foggia,
Bari, Taranto, Brindisi e Lecce,
Bologna, Reggio Emilia, Parma,
Piacenza, Modena, Rimini, Forlì,
Ravenna, Ferrara

Loro Sedi

e p. c. Ai Presidenti delle Giunte
Regionali di Emilia Romagna,
Molise e Puglia

Loro Sedi

Oggetto: Attuazione della legge 5.1.1994 n. 36 - Costituzione degli Ambiti territoriali ottimali.

Si fa riferimento alle richieste qui pervenute, per precisare la posizione di questo Comitato in ordine alla possibilità da parte degli enti locali di assumere l'iniziativa per la costituzione degli Ambiti territoriali ottimali, in presenza di palesi inadempimenti da parte delle Regioni a statuto ordinario.

Si richiama anzitutto il disposto dell'art. 8, co 2, della legge 8.10.1997 n. 344, che ha introdotto, con un'integrazione all'art. 6 del d.l. 25.3.1997 n. 67, convertito con legge 23.5.1997 n. 135, il principio della coincidenza degli ambiti in parola con il territorio delle Province, in assenza di disposizioni regionali.

Detta norma va posta in relazione con la serie di statuizioni recate dalle leggi 15.3.1997 n. 59 e 15.5.1997 n. 127, che hanno trovato attuazione, per quanto attiene al problema in argomento, nel d.lgs. 31.3.1998 n. 112. In particolare deve sottolinearsi che l'art. 4 della legge n. 59 sancisce (v. tra gli altri il co. 3, lettere a, e, l) i principi di sussidiarietà, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione e di autonomia organizzativa da intendersi come principi generali dell'ordinamento giuridico e quindi anche in chiave ermeneutica ai sensi dell'art. 12, co. 2, delle disposizioni sulla legge in generale.

D'altro canto, la circostanza che l'art. 89 (riguardante la materia delle risorse idriche) del d. lgs. n. 112 faccia riferimento al comma 1 del citato art. 4 non può significare che venga attribuito alle Regioni anche il potere-dovere di intervenire su materie che già in passato erano di competenza degli enti locali, con l'assurda conseguenza che tutto comunque rimarrebbe fermo in attesa dei provvedimenti regionali da tale disposizione previsti; vero è invece, anche alla luce dell'art. 1, co. 2, della legge n. 59, che i decreti legislativi di attuazione consentono l'immediata operatività delle funzioni attribuite agli enti stessi. La mediazione delle Regioni, quale configurata dall'art. 3, co. 1 e 2, del d. lgs. n. 112, non può assurgere a principio generale e quindi applicarsi anche alle funzioni già di competenza degli enti locali per effetto della legislazione previgente, anche perchè il sistema subirebbe un'involuzione tale da paralizzare qualsiasi attività amministrativa, in barba ai principi ai quali le nuove norme si ispirano. Ma v'è di più perchè il preciso disposto dall'art. 1, co. 4, del d.lgs. n. 112, che non consente tassativamente retrocessioni di competenze allo Stato, muove da una ratio



Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche

che è perfettamente applicabile ai rapporti Regioni-enti locali e quindi questi ultimi rimangono titolari delle funzioni già in loro possesso.

Orbene nessun dubbio può sussistere sulla circostanza che la legge n. 36 ha ad essi attribuito quelle attinenze all'organizzazione del servizio idrico integrato con l'adozione delle forme di cooperazione previste dagli artt. 24 e 25 della legge 8.6.1990 n. 142; al riguardo va precisato da un lato che alcune Regioni (ad es. il Lazio) hanno già ritenuto di demandare agli enti associati in ciascun ambito le scelte in ordine alle forme di cooperazione da adottare (a conferma del fatto che non siamo in tema di esigenze di carattere unitario quali contemplate dall'art. 4, co. 1, della legge n. 59), e dall'altro che proprio l'art. 8, co. 2, della legge n. 344/1997 consente di superare gli inadempimenti regionali, ma anche l'evidente macchiosità degli interventi sostitutivi, con la conseguenza che le Regioni - se vogliono rientrare in gioco - debbono adottare provvedimenti positivi, nel rispetto e in attuazione della vigente legislazione.

Ciò premesso questo Comitato ritiene che le Province in indirizzo sono legittimate ad assumere le opportune iniziative per la costituzione degli Ambiti territoriali ottimali di competenza e dei relativi organi di governo.

24 NOV. 1998

IL PRESIDENTE

(Avv. Walter Mazzitti)

Allegato n.4

PAGINA BIANCA



Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche

Il Presidente

Prot. N. 938

Al Sig. Presidente del
Consiglio dei Ministri
Roma

e p. c.

Al Sig. Ministro dei
Lavori Pubblici
Sede

Al Sig. Ministro del
Tesoro, Bilancio e
Programmazione
Economica
Roma

Al Sig. Ministro della
Funzione Pubblica
Roma

Al Sig. Presidente protempore
della Conferenza Stato-Regioni
Roma

Al Sig. Presidente della VIII
Commissione permanente
della Camera dei Deputati
Roma

Al Sig. Presidente della XIII
Commissione permanente
del Senato della Repubblica
Roma

Oggetto: Attuazione dell'art. 1, co. 86, della legge 22.12.1995 n. 549 - Trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni.

Questo Comitato, nell'adunanza del 16 u.s., ha preso in esame lo schema di decreto concernente l'oggetto e ritiene di dover richiamare l'attenzione della S.V. On.le su una serie di anomalie formali e sostanziali che non soltanto viziano il provvedimento sotto il profilo della legittimità, ma lo rendono di assai difficile attuazione ed operatività.

1) Anzitutto nel preambolo del decreto sono richiamate norme contraddittorie poichè sembra che l'estensore del provvedimento non abbia ritenuto di doverne scegliere la forma (decreto legislativo, come si desumerebbe dalla citazione dell'art. 76 della Costituzione e dell'art. 11, co. 1, lett. b, e dell'art. 14, co.1, lett. b, della legge 15.3.1997 n. 59 o regolamento, come l'art. 3, co. 1, della legge 18.11.1998 n. 398, pure citata, espressamente stabilisce).

2) L'art. 2 del provvedimento è in palese contrasto con l'art. 1, co. 2, della citata legge n. 59 che prevede il conferimento alle Regioni e agli enti locali di "tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità", anche se attualmente esercitate dallo Stato tramite enti o altri soggetti pubblici (cfr. anche il tassativo disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, comma 7 del d. lgs. 31.3.1998 n. 112).

3) Lo stesso art. 2, co. 1, è in contrasto con le direttive europee 92/50, 90/531 e 93/38 recepite con i d.lgs. 17.3.1995 n. 157 e n. 158 che prevedono - in materia di affidamento della gestione di servizi pubblici (peraltro di sicura competenza degli enti locali) particolari procedure concorsuali in funzione dei principi della libera concorrenza e del mercato sanciti dal Trattato di Roma; lo stesso discorso vale per l'art. 4, co. 1, che prevede l'ulteriore costituzione di ulteriori società per azioni cui la società costituita col decreto conferisce rami di azienda per gestire reti di interesse locale.

4) Lo schema di che trattasi è infine in palese contrasto con le norme contenute nella legge 5.1.1994 n. 36 e con i principi che la ispirano, che costituiscono, come stabilisce l'art. 33 della legge stessa, principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; sarebbe invero singolare che, mentre le Regioni sono tenute all'osservanza di detti principi, il Governo - nell'esercizio della potestà regolamentare - potesse disattenderli a piacimento, considerandosi legibus solutus.

Ciò premesso, questo Comitato ritiene di poter suggerire alla S.V. Onorevole una radicale modifica dello schema de quo, che consenta alla pubblica Amministrazione di giovare di un positivo strumento, quale l'EEAAP trasformato in società per azioni, per risolvere il problema del grande trasporto d'acqua nel Mezzogiorno, come previsto dall'art. 17 della legge n. 36 citata, richiamato, in quanto specifica competenza dello Stato, dall'art. 88, co. 1, lettera n, del d.lgs. n. 112/1998.

Si confida in una positiva valutazione delle argomentazioni che precedono e si resta a disposizione per eventuali ulteriori apporti che la S.V. dovesse ritenere opportuni da parte di questo Comitato.

Roma, 17 DIC. 1998

Walter Mazzitti
Walter Mazzitti

Allegato n.5

PAGINA BIANCA

*Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche*

Roma li, 21.12.1998

Prot. 929

A tutte le Regioni

Loro SediA tutti gli Ambiti
territoriali ottimaliLoro Sedi

Oggetto: Istruzioni per l'organizzazione uniforme di dati e informazioni e delineazione del percorso metodologico per la redazione dei piani d'ambito ai fini della gestione del servizio idrico integrato.

Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli dalla legge indicata in oggetto, come specificate nel d.m. 1.8.1996 con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, questo Comitato ritiene opportuno che i piani d'ambito siano corredati da una serie di informazioni e dati uniformi in modo da consentirne la valutazione, la verifica e la comparabilità. Poiché tale finalità - che non riguarda evidentemente le scelte progettuali attribuite alla discrezionalità dell'Ambito né i criteri e gli indirizzi che le singole Regioni sono chiamate a definire in tema di programmazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge - non può essere perseguita se non attraverso un'elaborazione

*Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche*

omogenea di tali dati ed informazioni, il Comitato ha predisposto l'allegata modulistica, tipizzando, quale premessa alla compilazione di essa, il percorso metodologico per la formazione di detti piani, sulla base degli stretti collegamenti che la disciplina legislativa stabilisce tra pianificazione e determinazione delle tariffe.

Si confida nella massima collaborazione degli enti in indirizzo e si gradirà un cortese cenno di assicurazione.

IL PRESIDENTE

(Avv. Walter Mazzitti)

Walter Mazzitti



Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche

CIRCOLARE

Istruzioni per l'organizzazione uniforme di dati e informazioni e delineazione del percorso metodologico per la redazione dei piani d'ambito ai fini della gestione del servizio idrico integrato.

1. Introduzione

Secondo l'articolo 11, comma 3, della legge 5.1.1994 n. 36 (di seguito "legge"), l'Ambito territoriale ottimale (di seguito "Ambito") deve predisporre il piano per l'affidamento della gestione, articolato nelle seguenti sezioni:

- a) ricognizione delle opere esistenti;
- b) programma degli interventi;
- c) piano finanziario;
- d) modello gestionale e organizzativo;
- e) definizione delle risorse disponibili e dei proventi da tariffa;

Il piano d'ambito è strumento necessario per la definizione degli obblighi contrattuali che intercorrono tra l'Ambito e il gestore e che sono compresi nella convenzione e nel relativo disciplinare previsto dallo stesso articolo 11, commi 1 e 2.

Innanzitutto l'Ambito deve prendere conoscenza delle strutture fisiche e operative esistenti e che possono essere considerate utilizzabili per la gestione integrata degli Ambiti, delle relative condizioni di funzionamento e di prestazione produttiva.

Dall'operazione di ricognizione si desume l'analisi dello stato attuale del servizio idrico e delle strutture disponibili, valutando la capacità produttiva del sistema complessivo che è oggetto di accorpamento nel nuovo servizio idrico integrato, la classificazione delle opere secondo la funzionalità stimata, la struttura organizzativa delle gestioni, nonché le riscontrate deficienze rispetto all'attuale domanda dell'utenza; in definitiva si potrà conoscere il quadro totale

della capacità di servizio, con l'evidenziazione delle situazioni critiche che si sono verificate in passato.

Una volta conosciuto lo stato attuale del sistema, l'Ambito deve procedere alla definizione dei livelli di servizio da raggiungere entro tempi prestabiliti, in conformità ai livelli minimi previsti dall'allegato 8 del DPCM 4.3.96 emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera g, della legge. Poiché questa prescrizione si riferisce ai livelli minimi, spetta all'Ambito prendere in considerazione, oltre alla normativa richiamata, anche le prescrizioni delle Carte di servizio in atto su tutto o parte del territorio e prevedere quale possa essere la domanda di servizio che la comunità servita possa richiedere in base al grado di sviluppo sociale ed economico raggiunto o prevedibile nel periodo di gestione.

Segue la predisposizione del programma degli interventi, con i quali l'Ambito ritiene di poter soddisfare i nuovi livelli di servizio, partendo dalla situazione attuale evidenziata in precedenza. Per la predisposizione del programma degli interventi devono essere individuate le aree critiche che denunciano deficienze nel complesso dei livelli di servizio posti come obiettivi della nuova gestione e deve essere precisato il riferimento di ogni intervento ad una o più aree critiche, anche al fine di fornire la base di controllo dell'effettuazione dell'intervento stesso.

La definizione del programma degli interventi permette di costruire il piano finanziario degli investimenti, mediante la sovrapposizione delle componenti annuali dei costi delle opere. Dalla contemporanea indicazione del piano gestionale e organizzativo può poi essere desunta la tariffa reale media che sarà necessaria come risorsa economica, atta a sostenere il carico dei costi gestionali, degli oneri di ammortamento e di remunerazione del capitale investito. Nasce, a questo punto, la necessità di verificare tale tariffa media con le prescrizioni limitative del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, approvato con d.m. 1.8.1996 (di seguito "metodo"). Per cui occorre mettere in atto una serie di

operazioni di controllo che possano portare a proporre un diverso programma degli interventi dal quale discende una tariffa reale media rispondente alle prescrizioni del metodo.

Resta ovviamente salva la possibilità che il piano possa essere integrato o migliorato, o comunque modificato, nella fase di affidamento della nuova gestione, quando la volontà dell'Ambito, quale titolare della funzione, si incontra con quella del gestore, sia in sede di procedura ad evidenza pubblica sia in caso di trattativa per l'affidamento diretto. Il piano eventualmente modificato nella fase di affidamento è il documento contrattuale che impegna il gestore e che, posto a base della convenzione di gestione, fornisce il punto di riferimento per le future operazioni di controllo, di verifica e revisione, fermo restando che essa ha valore precettivo per quanto riguarda gli obblighi relativi agli obiettivi e valore indicativo per i mezzi e per le azioni da porre in essere per l'attuazione della gestione.

Nei successivi paragrafi è delineato per fasi, nelle sue componenti essenziali, il percorso metodologico per la formazione del piano stesso.

2. Ricognizione delle opere

La "ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti" è espressamente prevista all'articolo 11, comma 3, della legge al fine di pervenire all'acquisizione degli elementi essenziali del sistema idrico esistente nell'ambito, sul quale sistema devono essere eseguiti gli interventi eventuali per l'adeguamento ai nuovi livelli di servizio.

Il rilevamento delle opere deve riguardare sia l'aspetto geografico e topografico per la relativa localizzazione, sia l'aspetto tecnico-descrittivo delle singole entità, sia, infine, la raccolta degli elementi sufficienti per la formulazione di un giudizio sulla capacità produttiva, sullo stato di conservazione e manutenzione